

COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – aggiornamento sullo sviluppo delle
macro-azioni di miglioramento
(Common Assessment Framework)

31 Maggio 2014

1) Costituzione task force interdirezionale

2) Rivisitazione sistema delle partecipate

6) Potenziamento del sistema di pianificazione e controlli

Richiamato integralmente quanto riportato nel contesto delle precedenti analisi, si acclude la direttiva del Segretario Generale n.1/2014 (all.n.1) inerente all'attuazione del controllo sugli organismi partecipati che, a tutt'oggi da quanto risulta agli atti degli uffici, non ha ancora prodotto risultati concreti. Anche l'apposita unità di progetto - prevista dal S.G. per il supporto al controllo strategico, con ulteriori funzioni di coordinamento attinenti alle attività di indirizzo e controllo strategico sulle società partecipate (all.n. 2) - sinora non è stata costituita.

Si evidenzia inoltre che, tra le prescrizioni allegate al decreto ministeriale con cui sono state approvate le ipotesi di bilancio (vedi punto 8), sono contenute precise indicazioni riguardo ad una maggiore attenzione al monitoraggio costante ed al controllo delle attività degli organismi partecipati, anche in un'ottica strategica, al fine di conseguire economie di spesa (considerata l'incidenza della spesa vs/organismi partecipati sul bilancio di parte corrente dell'Ente). Si evidenzia, altresì, come il Collegio dei Revisori, nel contesto del proprio verbale n.83 del 26/05/2014, abbia sottolineato che gli *elementi chiave* per una buona governance sono:

1. la definizione di una visione strategica per la struttura interna e la comunità di riferimento (piani strategici territoriali, controllo strategico)
2. l'esternalizzazione della gestione dei servizi pubblici, basata su calcoli di convenienza finalizzati al recupero di efficienza, efficacia ed economicità (analisi costi – benefici)
3. il mantenimento all'interno delle necessarie strutture organizzative e delle competenze per il controllo concomitante delle attività svolte all'esterno (controllo di gestione).

Aristor s.r.l. – A tutt'oggi, la società (operativa a tutti gli effetti, dopo l'archiviazione del ricorso a seguito di intervenuta rinuncia alla procedura di concordato preventivo) continua ad erogare il servizio di refezione, pur non sussistendo più i requisiti per la prosecuzione dell'affidamento in house (la società, infatti, non è partecipazione totalitaria pubblica e non si può, quindi, effettuare il controllo analogo). Agli atti degli uffici, inoltre, non risulta che le Direzioni competenti si siano attivate per ottemperare alle disposizioni impartite dal Segretario Generale con propria nota n.20 del 22/01/2014 (allegata nel contesto del report di aggiornamento CAF a febbraio) e qui riportate:

- a) verifica dei presupposti per il mantenimento in essere del contratto di servizio fino alla scadenza prevista (31.07.2018), temperando il principio di concorrenzialità e di par condicio rispetto all'obbligo civilistico nascente dalla stipulazione del contratto;
- b) verifica delle condizioni di convenienza economica del servizio attualmente affidato rispetto alle condizioni che offre il mercato, al fine di considerare l'economicità del servizio rispetto ai costi praticati da altri operatori.

A.T.M. S.p.A. – La società presenta i requisiti previsti dalla disciplina europea. Nel contesto della deliberazione 76/2013 la Giunta definiva nuove linee guida attinenti all'immediato avvio di un piano aziendale operativo, finalizzato al rispetto dei vincoli finanziari dei bilanci 2013 / 2014 della Città di Alessandria, e all'attuazione del nuovo disegno istituzionale aziendale attraverso specifica gara europea secondo le vigenti disposizioni in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica. Non risulta agli atti degli uffici che sinora l'Amministrazione abbia disposto in merito alle proposte di ristrutturazione dell'ATM, contenute nei piani industriali approvati dal CdA, così come illustrato nei report precedenti a cui si rinvia. Si reputa altresì necessaria la predisposizione di un cronoprogramma, da parte della Direzione competente, inerente l'iter di perfezionamento della succitata gara.

Gruppo A.M.A.G. S.p.A.

A.M.I.U. S.p.A. in fallimento

A.R.AL. S.p.A.

Consorzio di Bacino Alessandrino R.S.U. (in fase di scioglimento ex L.R.n.7/2012)

Fondazione T.R.A. in liquidazione

Con propria deliberazione, il Consiglio Comunale in data 29/05/2014 ha approvato un atto di indirizzo relativo al programma operativo delle società commerciali partecipate della Città di Alessandria, alla luce delle prescrizioni ministeriali (punto sub 5) del decreto n. 24149 in data 19 febbraio 2014, relativamente ai settori gas, rete idrica integrata e filiera dei rifiuti. Sarà inoltre approvata, nella seduta del C.C. già fissata per il prossimo 3 giugno, la modifica all'oggetto sociale dello Statuto della società AMAG, affinché la medesima, oltre alle attività già svolte, possa anche dedicarsi ad *attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale (filiera dei rifiuti e servizi di valorizzazione ambientale, quali la gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche).*

L'Assemblea della società – in seduta straordinaria e ordinaria – fissata per il 4 giugno in prima convocazione, è chiamata a deliberare sulla modifica allo Statuto (come sopra illustrato), nonché riguardo al mandato da assegnare al CdA per la progettazione della riorganizzazione del gruppo, attraverso apposite operazioni societarie volte al conseguimento del seguente assetto:

- a) attribuzione delle attività di distribuzione gas ad una società interamente posseduta da AMAG S.p.A.;
- b) attribuzione delle attività dei servizi idrici ad una distinta società, partecipata da AMAG S.p.A. e dagli Enti affidanti il servizio idrico;
- c) assunzione da parte di AMAG S.p.A. delle funzioni di holding.

Contestualmente, sempre all'odg dell'Assemblea di cui si tratta, sono previsti i seguenti ulteriori punti:

- 1) l'autorizzazione al CdA finalizzata alla presentazione di una proposta di acquisto del ramo di azienda di AMIU S.p.A., da collocare in una distinta società partecipata da AMAG S.p.A. e dagli Enti affidanti i servizi svolti dal ramo di azienda di AMIU, subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'investimento e al finanziamento del capitale circolante;
- 2) l'autorizzazione al CdA per l'avvio degli approfondimenti necessari al fine di individuare le opportune modalità per estendere ulteriormente l'ambito di servizio pubblico del gruppo AMAG nella filiera dei rifiuti;
- 3) l'autorizzazione al CdA all'individuazione dei criteri e dei contenuti secondo cui attuare eventuali partnership industriali ed avviare le indagini di mercato aventi ad oggetto eventuali soggetti interessati a tali alleanze.

Posto che la società AMAG deve considerare prioritaria la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in quanto l'esito di tale procedura produrrà un forte impatto sulla sua organizzazione futura (così come già esplicitato nel contesto del report redatto nello scorso mese di gennaio), si evidenzia come i curatori del fallimento AMIU, anche alla luce della manifestazione d'interesse all'acquisto dell'azienda presentata in data 29/04/2014 dall'AMAG, hanno fissato un nuovo termine (6 giugno p.v.) per la presentazione delle offerte al rialzo (vedi report al 20/05/2014). Da ciò risulta come siano estremamente ridotti i tempi tecnici, inerenti al *reperimento delle risorse finanziarie necessarie all'investimento e al finanziamento del capitale circolante* propedeutico alla presentazione da parte di AMAG di una proposta di acquisto del ramo di azienda di AMIU. Se si aggiunge poi il fatto che la centrale rischi del sistema bancario (all.n.3) considera la società quale cliente rientrante nell'ambito del gruppo comunale assoggettato a procedura di dissesto, la probabilità di ottenere finanziamenti per operazioni che comportano un nuovo assetto societario – tra l'altro ancora privo di un adeguato piano industriale - è da considerarsi esigua.

Sul fronte dell'ARAL S.p.A., invece, il CdA, nella seduta del 23 aprile 2014, ha condiviso, in linea generale, lo studio di fattibilità industriale 2014/2018, proponendo però, contestualmente, *di indirizzare le successive scelte strategiche dell'azienda alla partecipazione alla realizzazione del disegno strategico sotteso allo studio in questione, anche valutando accordi di collaborazione e operazioni straordinarie* tali da consentire investimenti indispensabili, senza i quali verrebbe compromessa irrimediabilmente la stabilità economica di medio periodo.

L'Assemblea il 19 maggio ha poi approvato uno *studio di fattibilità industriale*, con delega al CdA e al Direttore:

- a) a porre in essere ogni atto e tenere ogni comportamento finalizzato all'attuazione dello studio stesso nella prospettiva di realizzare un nuovo assetto istituzionale societario, sulla base degli indirizzi definiti dal socio di maggioranza (Comune di Alessandria);
- b) a convocare specifica Assemblea straordinaria dei soci per l'adozione delle deliberazioni di riassetto societario conseguenti.

Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Atem 2 – Con determinazione n.858 del 23/05/2014, la Direzione competente ha approvato un nuovo foglio patti e condizioni e una nuova lettera d'invito, al fine di procedere con l'affidamento del servizio di supporto al RUP attraverso l'applicazione del criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il differimento dei termini della succitata gara (servizio di supporto al RUP) rende ancora più impellente la predisposizione di un accurato cronoprogramma, per la verifica del rispetto del termine perentorio imposto all'Atem 2 (di cui il Comune di Alessandria è capofila), per la pubblicazione del bando di gara inerente all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, fissato **all'11 luglio 2014**.

Ricollocazione ex dipendenti Fondazione T.R.A. in liquidazione – Con propria deliberazione n.137 del 15/05/2014 la Giunta Comunale, essendo in scadenza la cassa integrazione in deroga concessa ai dipendenti della Fondazione in liquidazione, ha ritenuto di *impegnare l'Amministratore Delegato di AMAG ad assumere 12 persone attualmente inoccupate a causa della sospensione dell'attività del Teatro Regionale Alessandrino, per la durata di 6 mesi, per l'attività di rilevazione dei consumi gas ed acqua presso le abitazioni dei clienti e per l'aggiornamento dell'archivio informatico utenti*. Pur non entrando nel merito di tale decisione politica, si reputa utile che i soggetti preposti al controllo sulle partecipate operino una verifica contabile, inerente al contenimento del costo del personale attuato dal gruppo AMAG, anche in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione G.C. n.129 del 28/05/2013 (all.n.4).

Gara affidamento servizio raccolta e trasporto RSU - Si richiama ancora una volta l'attenzione sulla necessità impellente di procedere con l'affidamento, ai sensi di legge, del servizio di raccolta e trasporto dei RSU, affidamento che, così come esplicitato nel contesto di precedenti report, nelle more dell'operatività dell'ATO è in capo al Comune.

L'art. 13 del Decreto "mille proroghe", recante "Termini in materia di servizi pubblici locali", prevede quanto segue:

- a) In deroga a quanto previsto dal citato art. 34, comma 21, del D.L. 179/2012 "... al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 (comma 1).*
- b) "La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero **la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto** competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014." (comma 2).*

A.S.M. Costruire Insieme - Posto che l'azienda opera con personale in distacco funzionale da A.S.P.AL. s.r.l. in liquidazione, svolgendo attività che non possono essere ricondotte a servizi indispensabili, non risulta agli atti di questi uffici che il piano strategico inerente al polo culturale cittadino, illustrato in Commissione il 12 marzo scorso dall'assessore delegato, sia stato oggetto di analisi miranti a verificarne la sostenibilità economica. Giova ricordare che per l'esercizio in corso l'azienda non potrà procedere ad assunzioni (perché le partecipate vengono assimilate al Comune che si trova sotto il doppio vincolo legato al mancato rispetto del patto di stabilità e alle norme sul dissesto – vedi, in particolare, il comma

553 dell'art. 1 della L. 147/2013 che prevede che, oltre alle società, anche le aziende speciali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il comma 557 dell'art. 1 della L. 147/2013 che prevede che i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale si applichino, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali (fatte salve motivate deroghe) ed il comma 558 dell'art. 1 della L.147/2013, che ha ricompreso anche le aziende speciali nell'obbligo di consolidamento delle spese di personale con quelle dell'ente controllante al fine di valutare l'incidenza sulle spese correnti e verificare la possibilità di effettuare nuove assunzioni).

L'azienda ha altresì dato avvio ad un nuovo servizio, ovvero Extraestate 2014, tre settimane di centro Estivo con sede presso il Campo Scuola di Atletica. In considerazione della disponibilità di alcuni posti è stata estesa la possibilità di iscrizione ad Extraestate anche ai bambini non iscritti all'extrascuola. Il programma prevede in ogni settimana l'ingresso quotidiano presso la piscina del C.S.C. Barberis (il "Borsalino") al mattino o al pomeriggio, e una giornata presso la piscina e parco Terme di Monte Valenza. Il pranzo è fornito da Aristor, e consumato presso l'area ranch della piscina del CSC Barberis; le attività sono gestite dagli operatori del Servizio Extrascuola. Per gli utenti della scuola primaria Caretta di Spinetta è previsto il trasporto da e per la scuola con gli scuolabus dell'ATM, con l'assistenza di un operatore dell'extrascuola. Si reputa opportuna una verifica del tasso di copertura del nuovo servizio nonché della sua compatibilità con il budget previsto a fronte dei costi sociali dell'azienda stessa.

A.S.P.AL. s.r.l. in liquidazione – Si reputa opportuno che l'Organo di Liquidazione valuti la possibilità della presentazione di un piano di liquidazione che consenta, ferma restando l'impossibilità di prevedere nuove spese per l'esercizio 2014, la permanenza in vita giuridica del soggetto per un periodo strettamente necessario al perdurare degli ammortizzatori sociali in essere. In tal caso si porrebbe come impellente la valutazione dell'opportunità della cessazione dell'operatività di una struttura – l'azienda speciale – che l'anno successivo alla sua costituzione è stata privata delle attività peculiari. Contestualmente, si dovrà provvedere a definire la sostenibilità economica dell'internalizzazione dei servizi – non indispensabili - ad essa affidati.

C.I.S.S.A.C.A. - Si reputa utile che i soggetti preposti al controllo sulle partecipate effettuino accurate analisi finalizzate a valutare la sostenibilità economica dei servizi offerti dal Consorzio, con il duplice obiettivo di mantenere adeguati standard qualitativi e di contenere la spesa.

3) Riorganizzazione della macchina comunale

Con deliberazione n. 49 del 28/02/2013 è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente, unitamente al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. A tutt'oggi – a distanza di oltre un anno - non risulta agli atti degli uffici che sia stata approvata la microstruttura.

4) Riqualificazione del personale

Nelle precedenti analisi, a cui si rinvia, già si era posta la massima attenzione alla necessità di attivare un'adeguata formazione della leadership manageriale, fattore fondamentale nell'ambito di ogni organizzazione aziendale e, in particolare, in Enti assoggettati ai vincoli imposti dalla normativa sul dissesto.

5) Piano di razionalizzazione della spesa

Al fine di dare attuazione al piano è indispensabile l'attivazione della Centrale Unica degli Acquisti, in particolare per ciò che attiene alle prestazioni di servizi e alle utenze, con gli obiettivi della razionalizzazione/contenimento della spesa (attraverso la rivisitazione dei contratti in essere) e del conseguimento di economie di scala.

7) Costituzione della Centrale Entrate

A tutt'oggi non risulta sia stato ancora costituito – e sia operativo - un servizio centrale di gestione e riscossione delle entrate, con il potenziamento delle funzioni di previsione, accertamento, riscossione, controllo e lotta all'evasione.

8) Rielaborazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

Il Ministero dell'Interno, con decreto n.24149 del 19/02/2014, ha espresso parere favorevole alle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dell'Ente per il 2012 ed il 2013 (ex art.259 e s.m.i. del Tuel). In tale contesto sono state formulate specifiche prescrizioni (all.n.5), a cui si rinvia. Si evidenzia, in particolare, come le suddette prescrizioni facciano “obbligo all'Organo di Revisione economico-finanziaria, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al Consiglio dell'Ente” riguardo all'ottemperanza delle stesse. Con successive deliberazioni, il Consiglio Comunale ha approvato i bilanci 2012 e 2013: così come già evidenziato in un precedente report, nell'allegata Relazione Previsionale e Programmatica sono previsti programmi e progetti che non possono essere ricondotti ad un vero e proprio “piano di risanamento”. Diventa perciò sempre più indispensabile, in fase di redazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio, definire chiari indirizzi progettuali - concretamente realizzabili e rispondenti alle prescrizioni di cui sopra detto – da sviluppare nel contesto di un piano di risanamento programmatico, propedeutico all'elaborazione del documento contabile.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 1
Analisi CAF – Approfondimento a maggio

31 Maggio 2014

Centro Stampa Comunale



Città di Alessandria

Piazza Libertà, 1 - 15121 Alessandria

P.I./C.F. n.00429440068
SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO CONTROLLI INTERNI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
segreteria.controlli@comune.alessandria.it - Tel. 0131/515260-586-452

**Al Dirigente del Servizio Finanziario
Coordinatore del Comitato tecnico per
il Controllo Analogo**

Ai Sigg. Direttori

**Al Responsabile del Servizio rapporti economici/amministrativi
con le partecipate**

e p.c. Al Sig. Sindaco
Al Sig. Assessore al Bilancio e Controllo Partecipate
Ai Sigg. Assessori
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Presidente della Commissione Bilancio
Al Presidente della Commissione Controllo di gestione

LORO SEDI

Alessandria, 31/1/2014

Direttiva n. 1/2014

Oggetto: Attuazione del controllo sugli Organismi del gruppo pubblico comunale.

Il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17/1/2013, disciplina le varie tipologie di controllo previste dalla normativa vigente e reca le modalità di svolgimento delle stesse, indicandone fasi e soggetti coinvolti: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sulle società partecipate, controllo sugli equilibri finanziari.

Il Regolamento succitato dispone, in particolare, al Titolo V - Controllo sulle società partecipate ex art. 23, le modalità di svolgimento di tale attività che può sintetizzarsi come segue:

- tale controllo mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni intendendo espressamente, per essi, le società controllate ex articolo 2359 c.c., con la sola esclusione di quelle quotate e includendo, invece, anche le aziende speciali;
- l'effettuazione sostanziale di tale attività è affidata al Segretario Generale che, tuttavia, si avvale dei seguenti attori, secondo le rispettive prerogative:
 - a. Comitato tecnico per il controllo analogo, costituito con deliberazione G.C. n.165 del 29/06/2011;

- b. dirigente del servizio finanziario, per la valutazione delle voci di carattere economico-finanziario e patrimoniale, rilevanti per il bilancio dell'ente;
- c. tutti i dirigenti dell'ente, relativamente ai compiti di controllo sulle prestazioni operative e gestionali delle società previste a contratto di servizio, avendo esplicitamente previsto tale voce in sede di assegnazione delle attribuzioni funzionali alle direzioni: *"Verifica e controllo dell'andamento dei servizi affidati alle Aziende e Società partecipate, sulla base dei contratti di servizio e/o di ulteriori atti di affidamento, rientranti nelle proprie competenze; Esercizio del controllo analogo congiuntamente all'unità organizzativa di riferimento per le Aziende partecipate"*;
- d. struttura organizzativa a cui sono assegnate le funzioni tecniche attinenti ai rapporti economici/amministrativi con le partecipate.

Per quanto attiene, invece, gli obiettivi del controllo in argomento e i soggetti destinatari delle informazioni relative al medesimo, l'art. 22 riconosce ad esso una funzione, oltre che ai sensi dell'art. 2359 c.c., anche relativa al monitoraggio costante del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e al controllo economico-finanziario e patrimoniale sui risultati complessivi, propedeutico alla redazione del bilancio consolidato. Infine il controllo viene effettuato sulle prestazioni operative e gestionali delle singole Società/Enti, di norma previste nel contratto di servizio.

Con deliberazione n. 74/2013, adottata nella seduta del 28 marzo 2013, la Giunta Comunale ha esaminato la relazione del Segretario Generale inerente l'attività di controllo interno da attivare nell'Ente, come di seguito riportata:

".....Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n° 1 del 17 gennaio scorso, ha approvato il Regolamento sui Controlli Interni (di seguito denominato "Regolamento"), in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012, al fine di dotare l'Ente di un documento organico, inerente a tutte le forme di controllo previste dalla normativa, che si articola nel:

- a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile, omissis;*
- b) Controllo di gestione, omissis;*
- c) Controllo strategico, omissis;*
- d) Controllo sulle società partecipate, al fine di verificare, attraverso l'affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'ente;*
- e) Controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza, omissis;*
- g) Controllo sulla qualità dei servizi erogati, omissis.....".*

In particolare, per quanto attiene alcune tipologie di controllo, la Giunta comunale ha preso atto, nella predetta deliberazione, della necessità di definire tempi e modalità di attivazione, nel pieno rispetto degli obblighi imposti dalla normativa, come si evince dal seguente stralcio, per la parte di interesse:

".....d) Controllo sulle società partecipate: le società oggetto di controllo, ai sensi della normativa vigente, sono quelle di cui all'articolo 2359 del codice civile (società controllate) a cui va aggiunta l'Azienda Speciale costituita nel 2012 (Costruire Insieme).

Il controllo sulle partecipate, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento, è finalizzato a concorrere:

- al controllo societario ex articolo 2359 del codice civile e al monitoraggio costante del grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;*

- al controllo economico-finanziario e patrimoniale sui loro risultati complessivi, propedeutico alla redazione del bilancio consolidato;
- al controllo sulle prestazioni operative e gestionali delle società previste a contratto di servizio;
Nell'esercizio in corso, considerata l'attuale fase di ridefinizione degli assetti del Comune, tale controllo può essere espletato con riferimento al Gruppo Pubblico, in relazione alla ristrutturazione complessiva dello stesso, che prevede diverse ipotesi di chiusura di alcune società, ridimensionamento di altre e trasformazione di altre ancora. In tale contesto la funzione di controllo può esercitarsi solo tenendo conto della possibilità di realizzare le linee di indirizzo dell'Amministrazione nell'ambito del risanamento complessivo"

Pertanto, ritenendo superata la fase transitoria e propedeutica di revisione e ricognizione dell'assetto, seppur parzialmente definito, delle società afferenti il gruppo pubblico, occorre avviare, dall'anno 2014, il percorso regolamentato e qui sinteticamente esposto, al fine di dare piena attuazione al controllo medesimo. In particolare si vuole richiamare l'attenzione delle SS.LL. in indirizzo in merito agli adempimenti previsti:

1) i soggetti attuatori del controllo sulle partecipate, come sopra definiti, predispongono e trasmettono al Segretario Generale, appositi referti a cadenza periodica, semestrale, con primo invio al 30 giugno 2014, secondo le rispettive prerogative;

2) i referti, divulgati e raccolti dal Servizio competente presso la Direzione Servizi Finanziari, sono poi inviati al Segretario Generale che ne cura la trasmissione all'Ufficio di direzione per le valutazioni e le determinazioni del caso, al Nucleo di Valutazione e al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza;

Al fine di predisporre i referti entro il termine suddetto, il Servizio competente presso la Direzione Servizi Finanziari procederà a richiedere agli organi delle Società/Enti del Gruppo pubblico tutti gli atti/elaborati previsti all'art. 23 del Regolamento dei controlli interni, documenti che ineriscono, precipuamente:

- **il P.O.A.** (che entro il 30/11 deve pervenire al Comitato per il controllo analogo ex art. 23) è costituito, almeno, dai seguenti elaborati, redatti in relazione all'anno successivo:
 - a. budget economico, elaborato per centri di costo analitici (settori di attività) corredato da una relazione sulla gestione;
 - b. analisi finanziaria della società, storica e prospettica;
 - c. analisi degli incarichi professionali e delle principali voci di costo previsti;
 - d. programma degli investimenti per centro di imputazione, corredato dagli strumenti di finanziamento, dai flussi finanziari, dalle motivazioni e, se rilevante, dal piano di rientro dell'operazione;
 - e. ulteriori interventi previsti sul patrimonio gestito;
 - f. analisi del fabbisogno delle risorse umane per centro d'imputazione;
 - g. piano degli obiettivi, prevedendo, ove opportuno e possibile, più proposte alternative evidenziandone dettagliatamente i diversi riflessi economici e finanziari;
- **verbali delle decisioni** dell'Organo di Amministrazione e delle Assemblee ordinarie e straordinarie (entro 15 giorni dalla relativa seduta);
- **copia degli atti negoziali** (gare di appalto, contratti di fornitura di beni e servizi, operazioni di carattere finanziario, quali finanziamenti, leasing,...) di valore superiore a € 50.000,00 (importo da rimodulare, in relazione alla situazione patrimoniale di ciascuna società oggetto di monitoraggio);

- **atti e documentazione riguardanti il personale dipendente** (regolamenti, piani di assunzioni, rideterminazione dotazione organica, ...), oggetto di monitoraggio al fine della verifica del rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa.
 - a) relazione semestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari della Società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - b) report economico semestrale suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività), secondo uno schema di riclassificazione economica-gestionale approvato dal Segretario Generale del Comune;
 - c) analisi degli scostamenti - concomitante e a consuntivo - sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - d) report semestrale sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione.
- **i bilanci** previsti dallo Statuto della società/azienda, corredati dai documenti obbligatori, sono trasmessi al Comitato entro i 15 giorni precedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei soci per la loro approvazione. I collegi sindacali trasmettono al Comitato copia dei relativi verbali, entro 15 giorni dalla loro adunanza effettuata ai sensi della normativa vigente.
- **analisi semestrale dei reclami**, in relazione alle singole produzioni di beni e servizi;
- **report** con gli indicatori di efficienza, efficacia, economicità e qualità dei servizi, predisposti in conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo gestionali di coordinamento e controllo che saranno approvate dal Comune;
- **analisi di customer satisfaction**, con cadenza almeno biennale;
- **analisi degli impegni assunti dall'ente gestore**, nei confronti dei cittadini, con la carta dei servizi e verifica periodica degli indicatori definiti per il loro monitoraggio.

Si dà atto che la copia delle convocazioni, con relativi ordini del giorno, delle Assemblee ordinarie e straordinarie vengono già trasmessi, in maniera sistematica, al socio Comune, posti agli atti e quindi direttamente acquisibili presso l'ufficio competente.

La documentazione di cui sopra, ai fini dell'espletamento del controllo in argomento, sarà oggetto di analisi da parte dei Direttori competenti.

Al Direttore della Direzione Servizi finanziari compete il monitoraggio costante e continuo sui rapporti finanziari con la società controllata sulla situazione contabile e sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'Ente, nonché sulla solidità economica, patrimoniale e finanziaria.

Tutti i Dirigenti, come da espressa attribuzione funzionale sopra riportata, devono effettuare il controllo sulle prestazioni operative e gestionali delle società previste a contratto di servizio mediante:

- analisi delle clausole definitorie dei rapporti contrattuali fra ente locale ed ente gestore;
- individuazione e condivisione con la società/azienda monitorata di possibili indicatori che consentano il monitoraggio delle clausole stesse da parte dei tecnici del Comune (dirigenti preposti ai compiti di valutazione e controllo sulle prestazioni operative e gestionali);
- verifica periodica dei risultati del monitoraggio di cui al punto precedente;

- analisi dei reclami;
- analisi risultati di customer satisfaction;
- analisi del rispetto degli impegni carta dei servizi.

Il Comitato tecnico, infine, attua un monitoraggio sulle prestazioni operative e gestionali della società/azienda, previste a contratto di servizio, attraverso specifici audit (verifiche), anche presso le sedi operative, coadiuvato da personale delle Direzioni tecniche del Comune e da tecnici della società/azienda monitorata. Ai fini del succitato controllo quest'ultima è tenuta a trasmettere al Comitato, nelle forme documentali preventivamente concordate, ogni informazione sulla gestione operativa utile al riscontro dell'efficienza, efficacia ed economicità.

Sarà cura dello scrivente mettere a disposizione la modulistica prevista dall'art. 23 comma 8: *"A cura del Segretario Generale sarà predisposta idonea documentazione e modulistica atta al monitoraggio concomitante e consuntivo delle società/aziende oggetto della presente forma di controllo"*.

In riferimento a tutto quanto sopra esposto si precisano, infine, alcuni nodi fondamentali per l'efficace ed efficiente svolgimento dell'attività di controllo in oggetto:

1) i direttori sono tenuti ad effettuare il controllo fin da subito, con la documentazione a disposizione anche in assenza del POA (il primo adempimento infatti era previsto per il 30/11/2013 ma, per quanto anticipato già nella deliberazione n. 74/2013, non è stato possibile l'avvio se non dal 2014);

2) l'analisi effettuata dai Direttori ha come oggetto la verifica della congruità e della effettuazione delle prestazioni/obblighi previsti nel contratto di servizio (o comunque resi dalla società entro i limiti dell'affidamento o in ottemperanza a specifiche disposizioni normative/regolamentari/atti di indirizzo o sulla base di trasferimenti di fondi vincolati) e si concretizza di fatto con apposito visto sulle fatture di addebito delle prestazioni medesime;

3) laddove non sia vigente alcun contratto di servizio, i Direttori sono tenuti, comunque, a segnalare tutti gli aspetti di fatto e di diritto utili ad individuare la modalità operativa più adatta per procedere al riguardo (anche attraverso la formulazione di vere e proprie proposte di contratto di servizio).

Si precisa, infine, che per quanto concerne il referto da presentarsi entro il primo semestre dell'anno in corso si dovrà focalizzare l'attenzione, principalmente, sui dati e le informazioni di tipo economico-finanziario attinenti gli Organismi partecipati del gruppo pubblico comunale.

Distinti saluti.

f.to il Segretario Generale
Dr. Giuseppe Formichella



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 2
Analisi CAF – Approfondimento a maggio

31 Maggio 2014

Centro Stampa Comunale



Città di Alessandria

Piazza Libertà, 1 - 15121 Alessandria - P.I./C.F. n.00429440068

SEGRETERIA GENERALE

Servizio Controlli interni, anticorruzione e trasparenza amministrativa

Al Sig. Sindaco

All'Assessore Servizi Finanziari

LORO SEDI

Comunicazione n. 5/2014

Oggetto: Relazione illustrativa sul controllo strategico (u.d.p. e società partecipate)

Il D.L.n.174/2012, nel contesto della disciplina di riordino del sistema dei controlli interni degli Enti Locali, ha introdotto l'articolo 147 ter del Tuel, con cui si dispone che il Comune definisca le necessarie metodologie di controllo strategico.

Tale norma si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2014, negli Enti che, come il Comune di Alessandria, hanno una popolazione compresa tra i 50.000 e i 99.999 abitanti.

Essa definisce la competenza soggettiva – *costituzione di apposita unità, sotto la direzione del segretario generale* – le modalità attuative minime – *elaborazione di rapporti periodici da sottoporre al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi* – e le finalità del controllo – *valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi predefiniti*.

Il *regolamento dei controlli interni* dell'Ente, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.1 del 17/01/2013, a cui si rinvia, individua nel *servizio autonomo a ciò preposto* il soggetto attuatore e stabilisce, in maniera dettagliata, le modalità di svolgimento delle attività di controllo e i destinatari delle informazioni.

Al fine di dare attuazione alla norma è necessario procedere all'individuazione del personale da inserire nell'unità preposta al controllo strategico, con il compito precipuo di fornire all'Organo esecutivo elementi e valutazioni idonee a modularne i compiti di indirizzo; la struttura dovrà verificare i risultati delle azioni amministrative e segnalare prontamente interventi inefficaci, inefficienti o irregolarità, palesi violazioni dei criteri di economicità riscontrati e, contestualmente, indicarne le misure correttive.

Alla medesima unità organizzativa che, come stabilito dalla norma, deve essere posta sotto la direzione del Segretario Generale e godere della massima autonomia rispetto all'Organo esecutivo - considerata, in particolare, la situazione di dissesto in cui versa l'Ente - è opportuno siano attribuite altresì le funzioni di coordinamento circa l'attività di indirizzo e controllo strategico sulle società partecipate, anche ai sensi dell'articolo 147 quater del Tuel, ordinariamente svolte dalla Direzione attualmente competente in materia, in modo tale da ottemperare alle indicazioni contenute nella relazione al referto semestrale ex articolo 148 del Tuel, redatta dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune.

In tal modo si potrà attivare un sistema di pianificazione e controlli strategici sull'intera holding comunale.

L'unità organizzativa da strutturarsi quale unità di progetto, ai sensi dell'articolo 8 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – dovrà essere costituita da funzionari della Segreteria Generale e delle Direzioni Servizi Finanziari/Sistema ICT e Risorse Umane/Organizzazione, con significative esperienze acquisite nell'ambito della programmazione economico/finanziaria, dei

controlli e dell'organizzazione, individuati dal Segretario Generale che fungerà da responsabile della struttura.

Dovrà, pertanto, essere predisposta una specifica deliberazione di Giunta per la costituzione dell'unità di progetto operativa.

Tale attività è resa ancor più necessaria alla luce delle osservazioni della Corte dei Conti al referto Semestrale del Sindaco, recentemente pervenuta, dove si chiede, in particolare:

- in merito alle modalità di Organizzazione dei servizi la necessità di attivare indagini conoscitive volte a definire linee di indirizzo per la loro riorganizzazione nell'ottica del risanamento, con specifica evidenza ai provvedimenti adottati in merito;
- in merito alla riorganizzazione e razionalizzazione degli Organismi Partecipati la necessità di evidenziare lo stato di attuazione dei provvedimenti adottati in riferimento alla dismissione di talune società;
- in merito alle società affidatarie in house la necessità di chiarire quali siano così qualificabili e quali modalità di controllo analogo siano state in concreto adottate, con riferimento agli atti eventualmente adottati e alla struttura appositamente costituita per tale funzione di indirizzo e controllo, con dettagliata descrizione delle attività ad essa assegnate;
- in merito alla gestione dei servizi pubblici locali la necessità di porre in evidenza le criticità emerse e i correttivi adottati;
- in merito all'attività di controllo sulle società partecipate l'esigenza di sistematizzare la verifica effettiva sulla situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società medesime (in particolare quelle "in house") e sulla qualità dei servizi erogati.

In aggiunta alle osservazioni della Corte, sopra sinteticamente richiamate, estratte dalla nota allegata, già dal parere espresso dal Collegio dei Revisori dei

Conti sulla relazione medesima, emergevano tali criticità e carenze, soprattutto inerenti la necessità di attivare un concreto processo di verifica e monitoraggio sul gruppo pubblico. In particolare si riporta, a stralcio, qualche punto saliente del parere medesimo:

- la necessità che alla previsione del grado di copertura dei costi dei servizi pubblici locali, all'atto di rideterminazione delle tariffe, debba necessariamente seguire l'effettuazione di una verifica a garanzia che la percentuale di copertura sia assicurata dall'applicazione delle tariffe vigenti (analisi concomitante);
- la necessità di attivare quanto prima sia la redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 147, comma 2, lett. d), del TUEL che la regolamentazione e istituzione di una struttura di controllo sulle società partecipate, in attuazione al successivo comma del menzionato art. 147 (quater): in particolare il Collegio sollecita la regolamentazione ed istituzione di una struttura di controllo sulle società partecipate e la predisposizione di un idoneo sistema informativo finalizzato alla rilevazione dei rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società (in riferimento alla situazione contabile, organizzativa e gestionale), ai rapporti contrattuali e alla qualità dei servizi erogati, nonché al rispetto della normativa vigente sui vincoli di finanza pubblica.

Con deliberazione n. 74/2013, adottata nella seduta del 28 marzo 2013, la Giunta Comunale ha esaminato la relazione del Segretario Generale inerente l'attività di controllo interno da attivare nell'Ente, come di seguito riportata:

“Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n° 1 del 17 gennaio scorso, ha approvato il Regolamento sui Controlli Interni (di seguito denominato “Regolamento”), in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del D.L.n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012, al fine di dotare l'Ente di un documento organico, inerente a tutte le forme di controllo previste dalla normativa, che si articola nel:

- a) *Controllo di regolarità amministrativa e contabile*, diretto a verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente;
- b) *Controllo di gestione*, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- c) *Controllo strategico*, diretto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- d) *Controllo sulle società partecipate*, al fine di verificare, attraverso l'affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'ente;
- e) *Controllo sugli equilibri finanziari della gestione di competenza*, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di
- f) coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- g) *Controllo sulla qualità dei servizi erogati*, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni all'ente".

In particolare, per quanto attiene alcune tipologie di controllo, la Giunta comunale ha preso atto, nella predetta deliberazione, della necessità di definire tempi e modalità di attivazione, nel pieno rispetto degli obblighi imposti dalla normativa, come si evince dal seguente stralcio:

".....c) Controllo strategico: considerata la situazione in cui versa l'Ente ovvero la dichiarazione di dissesto finanziario - di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12/07/2012 - e il mancato rispetto del patto di stabilità (che oltre all'irrogazione di sanzioni pone l'Ente nella condizione di soggiacere a vincoli assunzionali e di investimento tali da impedire qualsivoglia manovra organizzativa anche ai fini di una ridefinizione più organica del proprio assetto), tale forma di controllo, come espressamente indicato dall'articolo 147 ter del D.Lgs.n.267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.213/2012, per l'esercizio in corso, sarà limitata alla verifica degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti con particolare riferimento agli obiettivi di risanamento dell'Ente e quindi ponendo in essere una serie di attività afferenti una metodologia temporanea e sperimentale, una sorta di sistema di monitoraggio semplificato;

d) Controllo sulle società partecipate: le società oggetto di controllo, ai sensi della normativa vigente, sono quelle di cui all'articolo 2359 del codice civile (società controllate) a cui va aggiunta l'Azienda Speciale costituita nel 2012 (Costruire Insieme).

Il controllo sulle partecipate, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento, è finalizzato a concorrere:

- al controllo societario ex articolo 2359 del codice civile e al monitoraggio costante del grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
- al controllo economico-finanziario e patrimoniale sui loro risultati complessivi, propedeutico alla redazione del bilancio consolidato;
- al controllo sulle prestazioni operative e gestionali delle società previste a contratto di servizio;

Nell'esercizio in corso, considerata l'attuale fase di ridefinizione degli assetti del Comune, tale controllo può essere espletato con riferimento al Gruppo Pubblico, in relazione alla ristrutturazione complessiva dello stesso, che prevede diverse ipotesi di chiusura di alcune società, ridimensionamento di altre e trasformazione di altre ancora. In tale contesto la funzione di controllo può esercitarsi solo tenendo conto della possibilità di realizzare le linee di indirizzo dell'Amministrazione nell'ambito del risanamento complessivo

Tutto ciò premesso e considerato si ravvisa l'impellente necessità, oltre che per adempimento normativo, di:

1) istituire un'Unità di Progetto inerente il controllo strategico e avviarne le relative attività come in premessa descritto;

2) implementare l'attività di controllo e verifica sulle società partecipate come sollecitato sia dal Collegio dei Revisori che dalla Corte dei Conti, in riscontro alla nota sul referto semestrale inviato, anche in virtù del fatto che può considerarsi concluso l'arco temporale di riferimento per una ricognizione dell'assetto, seppur parzialmente definito, delle società afferenti il gruppo pubblico.

Si trasmettono, in allegato e a corredo della presente esposizione, il parere dei Revisori dei Conti e la nota di riscontro della Corte in merito al referto di cui all'art. 148 del TUEL, riferito al primo semestre 2013, ai fini di una valutazione integrale dei medesimi.

Tanto si deve per opportuna e doverosa conoscenza.

Distinti saluti.

Alessandria, 14 gennaio 2014

Il Segretario Generale

Dr. Giuseppe Formichella



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 3
Analisi CAF – Approfondimento a maggio

31 Maggio 2014

Centro Stampa Comunale

CENTRALE DEI RISCHI

Foglio informativo

Il Foglio Informativo ha carattere esclusivamente divulgativo. Descrive il funzionamento della Centrale dei Rischi, gli obiettivi, i contenuti, i soggetti coinvolti.

La normativa di riferimento della Centrale dei Rischi è contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 139/91 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi" disponibile sul sito http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/centrarisk/normrif.

1. Che cosa è la Centrale dei Rischi?

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie (di seguito "intermediari") sui crediti che esse concedono ai loro clienti.

La CR comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi - denominati Sistemi di informazioni creditizie (SIC) - di natura privata e non gestiti dalla Banca d'Italia. Il funzionamento dei SIC è disciplinato dal "codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. 196/2003).

2. A cosa serve la Centrale dei Rischi?

La Centrale dei Rischi fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela.

Gli intermediari, utilizzando i dati della CR, possono impiegare in modo più efficiente le loro risorse e migliorare la qualità del portafoglio crediti. I benefici per la clientela "meritevole" sono rappresentati da un più agevole accesso al credito.

Il miglioramento complessivo della gestione del rischio di credito degli intermediari contribuisce a rafforzare la stabilità del sistema creditizio.

La Banca d'Italia utilizza le informazioni della CR per svolgere i propri compiti istituzionali (ad esempio, vigilanza sulle banche e gli altri intermediari finanziari e conduzione della politica monetaria).

3. Chi può conoscere i dati di Centrale dei Rischi?

I dati CR possono essere conosciuti da:

- gli intermediari;
- i diretti interessati;
- la Banca d'Italia e altre Autorità di controllo;
- la Magistratura penale.

Le informazioni CR sono nominative e hanno carattere riservato. Con riferimento al Testo Unico sulla Privacy, la Banca d'Italia non ha bisogno del consenso dei diretti interessati per il loro trattamento in quanto le utilizza per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità.

4. Quali sono i soggetti coinvolti nella Centrale dei Rischi?

- la **Banca d'Italia**, che gestisce il servizio;
- gli **intermediari segnalanti**:
 - le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo unico bancario (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
 - gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli 64 e 107 del Testo unico bancario;
 - gli intermediari finanziari creati a seguito di operazioni di cartolarizzazione di crediti ("*special purpose vehicle*" o SPV);
- le **Centrali dei rischi pubbliche europee** che hanno sottoscritto un accordo con la CR per lo scambio di dati sull'indebitamento estero della clientela¹;
- i **soggetti segnalati**, cioè le persone fisiche e giuridiche che hanno rapporti di credito e garanzia con un intermediario segnalante.

5. Quali informazioni raccoglie la Centrale dei Rischi?

Le informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di persone fisiche e giuridiche (anche in cointestazione con altri soggetti) con gli intermediari segnalanti.

Gli intermediari segnalano alla CR i rapporti in capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla Banca d'Italia. La CR pertanto non rileva informazioni sui singoli rapporti.

6. Come funziona la Centrale dei Rischi?

6.1 Rilevazione mensile

Gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla Banca d'Italia i rapporti di credito e/o garanzia con la propria clientela.

Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo.

6.2 Rilevazioni inframensili

Nel corso del mese, gli intermediari comunicano tempestivamente alla CR informazioni di tipo qualitativo (che non contengono importi):

- 1) gli eventi che hanno interessato la propria clientela; in particolare comunicano il passaggio a sofferenza, l'estinzione della sofferenza, la ristrutturazione di una o più linee di credito;
- 2) la regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il "rientro" degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguardanti finanziamenti

¹Le Centrali dei rischi della Romania e della Repubblica Ceca partecipano agli scambi a partire dalla data contabile di marzo 2012.

revolving (come previsto dall'art. 8 bis del D.L. n. 70/2011 modificato dalla legge n. 148/2011).

6.3 Soglia di segnalazione

Gli intermediari segnalano l'intera posizione nei confronti del singolo cliente se, alla data di riferimento (fine mese), essa è pari o superiore a 30.000 euro.

I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di sofferenze vanno comunque segnalati, a prescindere dall'importo.

6.4 Cessazione della segnalazione

Gli intermediari non devono più inviare la segnalazione a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la *soglia di segnalazione* oppure è estinta.

Il venir meno dell'obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti.

6.5 Rettifiche alle segnalazioni

Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche.

La CR acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l'informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo; ne consegue che i dati presenti negli archivi della CR possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi.

Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati; essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa documentazione. Gli intermediari sono gli unici responsabili dell'esattezza delle informazioni trasmesse alla CR. La Banca d'Italia non può modificare di propria iniziativa le segnalazioni ricevute.

7. Quali servizi fornisce la Centrale dei Rischi agli intermediari?

7.1 Flusso di ritorno

Per ciascun soggetto segnalato, la CR aggrega le segnalazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (*posizione globale di rischio*), che non riporta quindi il dettaglio degli intermediari segnalanti.

La CR invia quindi mensilmente a ogni intermediario le *posizioni globali di rischio* di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati.

Il *flusso di ritorno* viene trasmesso agli intermediari al termine della rilevazione mensile. Ad esempio, il flusso relativo alla rilevazione del 31 marzo (i dati di marzo devono essere inviati alla CR entro il 25 aprile) è disponibile i primi giorni di maggio.

7.2 Prima informazione

Gli intermediari, oltre a ricevere mensilmente con il *flusso di ritorno* i dati sui nominativi segnalati, possono chiedere alla CR informazioni sulla *posizione globale di rischio* anche dei seguenti soggetti e dei loro coobbligati (*prima informazione*):

- coloro che si sono rivolti all'intermediario per un rapporto di credito e/o garanzia;
- coloro che sono già clienti dell'intermediario ma non raggiungono la *soglia di segnalazione* in CR.

Le richieste di *prima informazione* possono avere una profondità storica massima di 36 mesi.

7.3 Informazioni inframensili

La CR comunica le informazioni inframensili su un soggetto agli intermediari che lo segnalano e a quelli che chiedono la *prima informazione*.

Le notizie sugli eventi che hanno interessato la classificazione dei crediti della clientela nel corso del mese integrano e aggiornano quelle raccolte con la rilevazione mensile.

8. E' possibile contestare le informazioni presenti in Centrale dei Rischi?

Chi riscontra in CR un'informazione a suo nome che ritiene inesatta, può rivolgersi direttamente all'intermediario segnalante per la correzione. Se la Banca d'Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.

* * *

Sul sito http://www.bancaditalia.it/servizi Pubbl/bicittadino/guida/info_archivi_CR/faq sono consultabili le risposte ad alcune domande frequenti poste dai cittadini in materia.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 4
Analisi CAF – Approfondimento a maggio

31 Maggio 2014

Centro Stampa Comunale



CITTÀ DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129 / 1401M - 193

OGGETTO: *Art. 18, comma 2 bis, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008 - Stato di dissesto finanziario della Città di Alessandria: atto d'indirizzo alle Società e agli Enti partecipati per le politiche di personale in materia di oneri contrattuali e altre voci di natura contributiva o indennitaria e per le consulenze.*

Il giorno ventotto del mese di maggio dell'anno duemilatrecenti alle ore 17:00 in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del 28 MAGGIO 2013.

Presiede l'adunanza ROSSA Maria Rita

Dei signori Membri della Giunta Comunale

			Presenti	Assenti
1.	ROSSA Maria Rita	Sindaco	X	
2.	FALLETI Claudio	Assessore	X	
3.	FERRALASCO Marcello	Assessore	X	
4.	IVALDI Giovanni	Assessore	X	
5.	TRIFOGLIO Oria	Assessore	X	
6.	LOMBARDI Claudio	Assessore	X	
7.	FERRARIS Matteo Giovanni	Assessore	X	
8.	GOTTA Maria Teresa	Assessore	X	
9.	ONETO Vittoria	Assessore	X	
10.	BARRERA Maria Enrica	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale : Bocchio Dr.ssa Orietta.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Art. 18, comma 2 bis, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008 – Stato di dissesto finanziario della Città di Alessandria: atto d'indirizzo alle Società e agli Enti partecipati per le politiche di personale in materia di oneri contrattuali e altre voci di natura contributiva o indennitaria e per le consulenze.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che:

A seguito della dichiarazione di dissesto finanziario della Città di Alessandria, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 / 182 / 278 / 1410M in data 12 luglio 2012, è stata approvata, ai sensi dell'art. 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2012 e pluriennale 2012 / 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 / 339 / 568 / 1410M in data 19 dicembre 2012.

Con lettera raccomandata A.R. prot. n. 38156 in data 28 giugno 2012, la Direzione Servizi Finanziari, Patrimonio e Sistema ICT a invitato i Legali Rappresentanti delle Società e degli Enti sottoposti al controllo analogo " ... *ad operare in modo da non determinare ulteriore aggravamento delle condizioni per il dissesto, con particolare riferimento al divieto assoluto di incrementare costi d'esercizio e livello d'indebitamento*".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 337 / 1520H – 556 in data 13 dicembre 2012, sono state adottate le linee d'indirizzo per il contenimento della spesa finanziaria in materia di personale. Ad oggi, i livelli di spesa finanziaria delle principali Società ed Enti partecipati sono, invece, rimasti immutati e non hanno beneficiato di provvedimenti analoghi da parte degli Organi amministrativi dei medesimi Soggetti.

Con lettera prot. n. 0054205 in data 17 aprile 2013 (protocollo d'arrivo n. 24167/2013 in data 24/04/2013), il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha risposto alla richiesta del Sindaco di Alessandria, formulata con lettera prot. n. 21755/2013 in data 12 aprile 2013, in ordine all'eventuale interruzione delle procedure di liquidazione delle Società e degli altri Soggetti partecipati in relazione all'imminente attivazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un tavolo tecnico per l'esame e l'individuazione di soluzioni per il dissesto finanziario del Comune di Alessandria. Al riguardo, l'Amministrazione Statale ha risposto come segue: " ... *nel confermare che è all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attivazione del tavolo tecnico dedicato alle problematiche del Comune di Alessandria, si rappresenta che non si ravvisano i presupposti di legge per interrompere le procedure di liquidazione delle società*".

In occasione dell'incontro con i Dirigenti del Ministero dell'Interno in data 15 maggio 2013, è emersa la necessità di operare un'immediata riduzione dei livelli di spesa finanziaria per l'esercizio 2013 da parte delle Società e dei Soggetti partecipati, in attesa che il Tavolo tecnico interministeriale formuli le proprie conclusioni in merito agli interventi a favore della Città di Alessandria.

L'art. 18, comma 2 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102/2009, recita: "*Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a*

partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica".

L'art. 243, comma 3 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, primo comma, lettera q) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012, ha introdotto una nuova limitazione gestionale a carico degli enti deficitari, finalizzata a contenere le spese di personale delle società partecipate cui sono affidati i servizi locali che hanno un peso notevole nei bilanci degli enti stessi.

Tutto ciò premesso;

- Visti gli artt. 44 e 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- A voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente:
Dott. Antonello Paolo ZACCONE

DELIBERA

1. Di ordinare ai Legali Rappresentanti delle seguenti Società ed Enti partecipati:

A.M.I.U. S.p.A. in liquidazione

A.S.P.Al. S.R.L. in liquidazione

A.T.M. S.p.A.

Azienda Speciale "Costruire Insieme"

di procedere, a far data dal 1 giugno 2013, all'adeguamento delle politiche del personale in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze prevedendo una riduzione minima del 30%, su base annua, di tali voci, rispetto allo storico 2012, fatto salvo il rispetto dei livelli tabellari minimi retributivi, voci fisse, dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e adottando criteri di equità delle riduzioni proporzionalmente ai livelli retributivi in essere;

2. Di approvare l'indirizzo ai Legali Rappresentanti delle seguenti Società:

A.M.A.G. S.p.A. e Società da essa controllate

A.R.Al. S.p.A.

di procedere, a far data dal 1 giugno 2013, all'adeguamento delle politiche del personale in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze prevedendo una riduzione minima del 30%, su base annua, di tali voci, rispetto allo storico 2012, fatto salvo il rispetto dei livelli tabellari minimi retributivi, voci fisse, dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e adottando criteri di equità delle riduzioni proporzionalmente ai livelli retributivi in essere;

3. di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti della Città di Alessandria, ai Legali Rappresentanti e ai Collegi Sindacali delle Società e degli Enti di cui al punto precedente.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile della SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SISTEMA ICT - IL DIRETTORE, Dott. ZACCONE Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 17 maggio 2013

IL PRESIDENTE
ROSSA Maria Rita

IL SEGRETARIO GENERALE
Bocchio Dr.ssa Orietta

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il 31 maggio 2013 con pubblicazione numero 1359 e per giorni 15

p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all' art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Alessandria li 11 giugno 2013,

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 5
Analisi CAF – Approfondimento a maggio

31 Maggio 2014

Centro Stampa Comunale



Prefettura di Alessandria - Ufficio territoriale del Governo

Alessandria, 21 febbraio 2014

Prot. n° 4409/2014

Comune di ALESSANDRIA
Registro Protocollo
n° 0011667/2014 del 21/02/2014
Des: Uff. 04006 - SINDACO FORSA MARIA PITA



3 298817 277136

Al Sig. Sindaco del Comune di
ALESSANDRIA

All. n° 1

Oggetto: Trasmissione decreto ministeriale di approvazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Si trasmette, in allegato, copia del decreto ministeriale n° 24149 del 19.2.2014, qui pervenuto in data odierna, con il quale sono state approvate le ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2012 e 2013, di codesto Comune.

La presente vale quale notifica.

p. il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario

(Ricciardi)
[Handwritten signature]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali e
Risanamento degli Enti Locali Dissestati

Roma,

ALLA PREFETTURA -
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
ALESSANDRIA

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

OGGETTO: Comune di Alessandria. Trasmissione decreto ministeriale di approvazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Si trasmette la copia del decreto ministeriale n. 24149 del 19 febbraio 2014, con il quale sono state approvate le ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2012 e 2013, del comune di Alessandria.

La copia del decreto dovrà essere notificata, ai sensi degli articoli 264 e 265, del T.U.O.E.L., approvato con decreto legislativo n. 267/2000, rispettivamente all'organo di revisione ed all'ente locale.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)



Il Ministro dell'Interno

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUOEL), emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche che alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni, recante le modalità applicative della procedura di risanamento che, a norma dell'articolo 269 del TUOEL, continuano ad applicarsi in quanto compatibili;

Visto il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con legge 28 maggio 2004, n. 140;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148;



Il Ministro dell'Interno

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, con legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013);

Visto la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità per l'anno 2014);

Vista l'ipotesi di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2013, deliberate dal Comune di Alessandria (AL) rispettivamente con atti consiliari nn. 10 e 11 del 01/02/2014;

Visto il parere favorevole reso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta dell'11 febbraio 2014;

DECRETA

Articolo 1

E' riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Alessandria (AL), ai sensi dell'articolo 259, comma 1 bis del TUOEL, attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria, nonché un equilibrio economico-finanziario del bilancio, unitamente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al presente decreto, che sono da ritenersi indispensabili.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 2

Al fine di garantire la permanenza della stabilità della gestione, relativamente alla gestione del personale, sono confermati i vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica in complessivi n. 710 posti, così come stabilito con deliberazione della G.C. n. 313 del 20/11/2012, recante: "Rideterminazione dotazione organica dell'ente" – Allegato all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato", approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 12/03/2013, "con la prescrizione che, una volta terminata la fase sperimentale dell'attività dell'Azienda speciale "Costruire insieme", l'ente attivi le procedure previste dagli artt. 6 bis e 31 del d.lgs. 165/2001, relativi alla rideterminazione della dotazione organica e al passaggio dei dipendenti e addetti agli asili nido/scuole dell'infanzia all'Azienda stessa, informandone la Commissione", nonché la programmazione triennale 2012/2014 del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione di G.C. n. 338 del 13/12/2012.

Articolo 3

Sono approvate, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 259 del TUOEL, con le prescrizioni riportate nel presente decreto, l'ipotesi di bilancio dell'esercizio 2012, nonché l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'esercizio finanziario 2013 del comune di Alessandria (AL), deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 136 del 15/10/2013, integrata con le deliberazioni consiliari nn. 10 e 11 del 01/02/2014.

Articolo 4

L'ente, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e garantire la stabilità della stessa, è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 5

E' fatto obbligo al comune di Alessandria (AL) di deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, i bilanci di previsione esercizi finanziari 2012 e 2013, sulla base delle ipotesi di bilancio richiamate all'articolo 3, nonché, entro 120 giorni dalla stessa data, il rendiconto 2012, provvedendo contestualmente alla presentazione al Ministero dell'interno delle relative certificazioni di cui all'articolo 161 del TUOEL. Dovranno essere comunque rispettati i vincoli e le prescrizioni di cui al presente decreto.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 6

E' fatto obbligo agli amministratori ordinari o straordinari dell'ente locale, ai quali compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale.

Articolo 7

E' fatto obbligo all'organo di revisione economico-finanziaria, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al consiglio dell'ente circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'articolo 265, comma 3, del TUOEL.

Articolo 8

E' attribuito al comune di Alessandria (AL), ai sensi dell'articolo 259, comma 4, del TUOEL, quale ulteriore fattore di consolidamento finanziario della gestione, l'importo di € 952.684,92, a decorrere dall'anno 2012, determinato in base al Decreto del Ministro dell'Interno del 16 dicembre 2011, con il quale sono state individuate, per ciascuna fascia demografica, le medie nazionali pro-capite delle risorse di parte corrente dei per il triennio 2011-2013.

Roma, li

19 FEB. 2014

PER IL MINISTRO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

(Focci)

Nota: Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di notifica.



Il Ministro dell'Interno

Allegato A)

APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO ANNI 2012 E 2013 DEL COMUNE DI ALESSANDRIA (AL)

PRESCRIZIONI

1) Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, l'ente, ai sensi dell'art. 259, comma 1 bis, TUOEL, per il periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2013, deve attenersi:

1.1 al disposto dell'art. 267 del TUOEL, concernente il divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata;

1.2 al disposto dell'art. 243, commi 1 e 7, del TUOEL, concernente il controllo sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni del personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

1.3 per quanto riguarda le spese di personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, le convenzioni, il personale di cui all'art. 110 del TUOEL, nonché i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, le stesse devono essere contenute annualmente nel tetto di complessiva spesa del personale fissato dalle leggi finanziarie di volta in volta vigenti e, attualmente dagli artt. 9 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni apportate, da ultimo, dall'art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Comune è, altresì, tenuto ad osservare il disposto dell'art. 259, comma 6, del TUOEL, ai sensi del quale la spesa per il personale a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo nell'ultimo triennio, o rispettare, il minore importo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esteso agli enti locali dall'art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2) Relativamente alle entrate tributarie ed extra tributarie, al fine di mantenere la stabilità di gestione, il comune, per il periodo di cinque anni a decorrere dall'anno 2013 deve:

2.1 applicare e riscuotere l'imposta municipale propria sperimentale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 e seguenti del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, in sostituzione dell'ICI e dell'IRPEF fondiaria, nell'aliquota massima ivi stabilita; nel 2013, il Comune iscrive nel bilancio, al titolo II, con il codice SIOPE 2102, voce "altri trasferimenti correnti dallo Stato", il rimborso del minor gettito IMU, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 102/2013, nell'importo riportato nell'allegato A, al decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 27/09/2013; sempre nel 2013, il Comune iscrive nel bilancio, al titolo II, con il codice SIOPE 2102,



Il Ministro dell'Interno

voce "altri trasferimenti correnti dallo Stato", il contributo assegnato ai sensi dell'art. 10 quater del D.L. n. 35/2013, per i Comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato nell'anno 2012, per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi nel proprio territorio, all'IMU, nell'importo riportato nell'allegato A, al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3/10/2013; applicare e riscuotere a decorrere dal 2014, l'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità per l'anno 2014;

2.2 applicare **l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche** nell'aliquota massima, deliberata ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 come sostituito dall'articolo 1 comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 che ha ripristinato la facoltà di aumentare l'aliquota nella misura massima dello 0,8% e di differenziarla utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. n. 917/1986, nel rispetto del principio di progressività;

2.3 applicare e riscuotere l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con le tariffe massime deliberate ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, con le rideterminazioni di cui al DPCM 16 febbraio 2001;

2.4 applicare e riscuotere il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) nelle misure massime deliberate ai sensi degli articoli 44 e 45, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento comunale, avendo cura di disporre gli adeguamenti annuali dallo stesso previsti tenendo debito conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), punto 4 del D.lgs 446/1997;

2.5 applicare e riscuotere, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o l'eventuale tariffa, nelle misure che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio come determinato ai sensi della normativa vigente. L'eventuale deduzione a titolo di costo per lo spazzamento, di cui all'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere determinato nella misura del 5%; nel caso di eventuali agevolazioni, dovrà essere osservato il disposto di cui all'art. 67, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993 ovvero, nel caso di tariffa, l'art. 238, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2.6 a decorrere dal primo gennaio 2013, applicare e riscuotere la tariffa annua del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi o la tariffa corrispettiva, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi di smaltimento in discarica di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; a norma di quanto stabilito dal comma 19 del precitato articolo, eventuali riduzioni o esenzioni dovranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dovrà essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa; dal 2014, trova applicazione la Tari (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.



Il Ministro dell'Interno

a carico dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e ss. della legge n.147/2013, legge di stabilità 2014, unitamente alla TASI (tributo sui servizi indivisibili) che, nell'aliquota complessiva massima dell'IMU e della TASI, non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 dello stesso articolo 1;

2.7 deliberare, applicare e riscuotere, ai sensi dell'articolo 251, comma 3, del TUOEL, per le imposte e le tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del disesto, le aliquote e le tariffe di base, nella misura massima consentita. Tale delibera avrà efficacia per il numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

2.8 applicare e riscuotere i diritti di segreteria di cui all'art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire che per ciascuna categoria sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse ricompreso, l'applicazione del livello massimo e disporre gli aggiornamenti biennali in base al 75% della variazione ISTAT per le tipologie di cui alla lettera c) del decreto legge medesimo;

2.9 applicare e riscuotere i contributi del rilascio del permesso a costruire di cui all'articolo 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, con gli aggiornamenti e gli adeguamenti previsti dallo stesso articolo e dalle specifiche disposizioni regionali, classificando le relative entrate al titolo IV, nel rispetto delle destinazioni previste dalla legge e, di adottare tempestivamente i provvedimenti per la rapida definizione delle pratiche di condono edilizio giacenti, assegnando le eventuali risorse necessarie e stabilendo i tempi di evasione delle stesse;

2.10 determinare annualmente, applicare e riscuotere le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, individuati ai sensi del D.M. 31-12-1983 e successive modificazioni e integrazioni, in modo che il costo complessivo di gestione dei medesimi servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36%; a tal fine i costi complessivi di gestione devono, comunque, comprendere gli oneri diretti ed indiretti per il personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e gli eventuali oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; i costi di gestione dell'asilo nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; programmare, con particolare riferimento ai servizi musei civici e asilo nido, considerata la bassa percentuale di copertura, una gestione più economica pur garantendo i livelli minimi essenziali dei medesimi servizi;

2.11 presentare la certificazione prevista dall'art. 243 del decreto TUOEL e con le modalità e nei termini fissati nell'apposito decreto ministeriale;

2.12 rispettare il disposto di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, relativo ai proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, concernente la destinazione del 50% degli stessi proventi, agli interventi indicati nella predetta norma ed il disposto di cui all'art. 142, comma 12-ter, del medesimo decreto, introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con la decorrenza stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevati con dispositivi di controllo a distanza; in particolare, l'ente deve tener conto dell'art. 4 ter della legge n. 44/2012 di conversione del D.L. 13/2012 che, dal 28 luglio 2012,



Il Ministro dell'Interno

prevede un ulteriore aumento della quota vincolata oltre al 50% previsto dall'art. 208 Codice della strada, un ulteriore 50% delle entrate derivanti dall'art. 142 Codice della strada destinare con vincolo obbligatorio a favore dell'ente proprietario della strada sulla quale si è proceduto all'accertamento;

2.13 provvedere annualmente alla adozione del piano di cui all'art. 58 del decreto legge 26 maggio 2008, n. 112 e, quanto agli immobili che non si riterrà necessario dismettere anche per le necessità dell'Organo Straordinario della Liquidazione (OSL), adottare tutti i provvedimenti finalizzati ad un più proficuo utilizzo degli stessi;

2.14 quanto alle unità immobiliari destinate ad abitazione, agli altri beni immobili dati in locazione e, ove possibile, quelli dati in comodato, deliberare, applicare e riscuotere i canoni a norma di legge o adeguare gli stessi ai prezzi di mercato, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, attivando le procedure coattive per il recupero di eventuali crediti nei confronti di locatari morosi; verificare la possibilità di eliminare i fitti passivi utilizzando i beni patrimoniali disponibili ed idonei all'uso; in particolare, tenere conto delle prescrizioni del comma 138, articolo 1 della legge di stabilità 2013, secondo cui le PP.AA. non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi, ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti;

3) Relativamente alla attività di accertamento e riscossione delle entrate, e' prescritto all'ente di:

3.1 assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari al regolare espletamento dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, con particolare riferimento all'art. 7, comma 2, decreto legge n. 70/2011 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo apportate dall'art. 10, comma 2 ter del decreto legge 8 aprile, 2013, n. 35, convertito nella legge n. 64/2013;

3.2 assicurare l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al costante miglioramento dell'attività di riscossione delle entrate, valutando il ricorso alle forme che dovessero risultare più efficaci, rapide e convenienti, privilegiando quelle che rendono immediati i tempi di effettivo introito da parte del servizio di tesoreria comunale ed il correlato trasferimento nelle casse dell'ente;

3.3 attivare tempestivamente le procedure coattive per il recupero dell'evasione, ed effettuare a tal fine, verifiche incrociate di tutti i dati utili allo scopo comunque disponibili, assicurando in ogni caso, gli adempimenti necessari finalizzati alle verifiche ed ai controlli; le entrate derivanti dal recupero di evasione riferite ad anni di imposta precedenti e fino al 31 dicembre 2011, pure se accertate successivamente, così come gli eventuali maggiori proventi riscossi, dovranno essere trasferiti, al netto delle eventuali relative spese, all'OSL, per il finanziamento della massa passiva;

3.4 per i servizi di riscossione attualmente esternalizzati, assicurare la tempestiva, piena e sistematica attuazione delle funzioni di coordinamento e vigilanza da parte del comune.



Il Ministro dell'Interno

4) Relativamente alla riduzione delle spese correnti, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

SPESE PER IL PERSONALE

4.1 determinare ed attribuire il trattamento economico spettante al personale dipendente, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nel rigoroso rispetto e nella corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo decentrato, fermo restando che, annualmente, il tetto di spesa del personale va determinato in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurando la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità interno.

4.2 prendere atto di quanto disposto dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nella seduta del 12 marzo 2013;

In particolare, dovrà essere scrupolosamente osservato il disposto dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e da ultimo modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, relativo:

- al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, che non potranno superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (correttamente quantificato), al netto degli eventi straordinari ivi espressamente previsti; l'ammontare della contrattazione integrativa non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, che non dovrà superare il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010, correttamente quantificato, ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

4.3 attuare, per il calcolo della spesa di personale, la disposizione normativa di cui all'art. 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificata dall'art. 1, comma 550 della legge di stabilità 2014, che include, ai fini del computo della percentuale di incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;



Il Ministro dell'Interno

4.4 nel caso di esternalizzazione di servizi, l'ente deve provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007;

4.5 attuare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) di cui all'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

4.6 attuare gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi, della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria (...), ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

GESTIONE DEI SERVIZI

4.7 adottare i provvedimenti necessari per la riorganizzazione con criteri di efficienza di tutti i servizi erogati con particolare attenzione a quelli gestiti con forme societarie o partecipate, con l'obiettivo minimo di non aggiungere ulteriori perdite, valutando le forme di gestione che assicurino maggiore efficienza ed economicità, nonché, per quelli non indispensabili, la compatibilità dei relativi costi con le disponibilità di bilancio;

4.8 valutare le future modalità di gestione dei servizi pubblici e adottare, anche nelle more, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare maggiore economicità ed efficienza della gestione con conseguente riduzione dell'onere posto a carico della collettività;

4.9 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi esternalizzati, individuando, ove non già prevista, un'apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con gli organismi partecipati ed impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente;

4.10 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici esternalizzati, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di una adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

4.11 assicurare l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili;



Il Ministro dell'Interno

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

4.12 assicurare dall'anno 2013:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone la riduzione automatica del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni;
- verificare costantemente che le indennità di funzione, gettoni di presenza e utilità comunque denominate, spettanti agli amministratori e consiglieri comunali, restino determinate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82 del TUOEL, nonché dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- quanto ai rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, di cui all'art. 84 del TUOEL e successive modifiche, applicare la riduzione non inferiore al 5% di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, che non può essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 ed ai presupposti per l'affidamento degli incarichi tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e dall'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 101/2013;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza per un ammontare superiore al venti per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per la medesima finalità;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese per le sponsorizzazioni;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese per attività di formazione per un ammontare superiore al cinquanta per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,



Il Ministro dell'Interno

convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese di ammontare superiore all'ottanta per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; a decorrere dall'anno 2013, l'ente è tenuto al rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e dell'art. 1, comma 1 e seguenti del decreto legge n. 101/2013.

- valutare l'opportunità della organizzazione in forma accentrata, di un ufficio unico per gli acquisti di beni e servizi, al fine di realizzare economie di scala, in applicazione delle procedure di acquisto disposte dall'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

4.13 verificare accuratamente l'andamento delle spese generali di funzionamento della struttura (spese postali e telefoniche, incarichi legali, consumo energia elettrica ecc.) ed adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare eventuali sprechi, inefficienze, diseconomie e per razionalizzare l'utilizzo di beni, dotazioni e attrezzature;

4.14 assicurare, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alla adozione di misure finalizzate al contenimento della spese per locazioni passive e manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo di immobili; in particolare, l'ente deve controllare costantemente i contratti di locazioni passive di immobili, verificando l'effettiva necessità degli stessi per le finalità dell'ente, prevedendo la risoluzione di quelli risultati non indispensabili e, ove possibile, la revisione dei canoni per quelli indispensabili anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, riferito alla razionalizzazione del patrimonio pubblico ed alla riduzione dei costi per locazioni passive;

4.15 assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 141 a 143 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013, relativamente agli acquisti di mobili di arredi e di autovetture;

5) Relativamente agli organismi partecipati, al fine di garantire la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

5.1 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi, individuando, ove non già prevista, un' apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con le partecipate, impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente; dal 2014, l'ente è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 550 e seguenti della legge di stabilità 2014, mediante l'accantonamento di un fondo vincolato per il ripiano, in misura proporzionale alla partecipazione, del risultato di esercizio o saldo finanziario negativo degli organismi partecipati;

5.2 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici affidati a società esterne, pur se partecipate totalmente dall'ente, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di una adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;



Il Ministro dell'Interno

5.3 vigilare sull'osservanza del patto di stabilità interno da parte delle società affidatarie in house di servizi pubblici locali, (ove presenti) nonché dall'anno 2013, sull'osservanza da parte delle aziende speciali e delle istituzioni, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legge n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012; dal 2014, le medesime sono assoggettate alle disposizioni del comma 559, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

5.4 porre in essere iniziative di controllo mirate sugli organismi partecipati al fine di monitorare costantemente che gli stanziamenti previsti in bilancio non vengano superati determinando situazioni di squilibrio;

5.5 assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 19 del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali, fermi restando i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti;

5.6 rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l'ente è attualmente parte, ai fini della riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 259, comma 5, del TUOEL che prevede l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto dell'art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

5.7 verificare e disporre, per quanto di competenza, che i compensi al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione degli organismi partecipati siano conformi alle specifiche norme di legge; In particolare Verificare che, sulla base del comma 6, dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, siano ridotti del 10% a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (La disposizione non è applicabile alle società quotate ed alle loro controllate, nonché alle società miste).

. A decorrere dall'esercizio 2015, verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 554 e seguenti della legge di stabilità 2014;

5.8 verificare l'osservanza della riduzione dei costi prevista dall'art. 6, comma 2 del decreto legge 78/2010, relativo alla partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti;

5.9 assicurare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, l'osservanza del disposto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 relativo all'obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate;



Il Ministro dell'Interno

5.10 verificare l'osservanza della riduzione delle spese previste dall'art. 6, comma 11 del decreto legge 78/2010, relative a studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché sponsorizzazioni;

6) Relativamente alla gestione contabile, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio, l'ente deve:

PATTO DI STABILITA' INTERNO

6.1 rispettare scrupolosamente le regole del patto di stabilità interno, con particolare riferimento ai limiti di spesa del personale;

6.2 adottare gli strumenti organizzativi e contabili idonei a consentire la previsione e il controllo dei flussi di riscossione e di pagamento, sia al fine di conseguire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno, che al fine di contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o di cassa nei limiti consentiti dalla legge;

6.3 in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurare la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità interno;

ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE

6.4 rispettare rigorosamente il principio per il quale le entrate a carattere non ricorrente quali quelle derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, dagli oneri concessori e dal recupero della evasione contributiva, devono essere destinate al finanziamento delle spese correnti di eguale natura, non originate da cause permanenti, al fine di assicurare un riequilibrio stabile del bilancio, avendo cura di mantenere tale destinazione anche durante la gestione, dando corso agli impegni in misura non superiore a quanto effettivamente riscosso;

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

6.5 assicurare e mantenere, durante la gestione dell'esercizio finanziario, la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, avendo cura di impegnare le spese solo dopo l'effettivo accertamento delle relative entrate;

CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE

6.6 rispettare la corretta classificazione contabile di tutte le entrate e le spese in conformità alla codifica SIOPE;

6.7 assicurare, che non vengano allocate nei servizi in conto terzi, poste in entrata ed in uscita non



Il Ministro dell'Interno

previste dalla elencazione tassativa di cui all'art. 168 del TUOEL e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.8 attivare adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell'andamento della gestione finanziaria, adottando tempestivamente i provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere gli equilibri di bilancio;

6.9 valutare, per il futuro, il ricorso all'indebitamento, verificando adeguatamente le reali compatibilità di bilancio e, relativamente al triennio 2012-2014, in osservanza a quanto disposto dall'art. 204, comma 1, del decreto TUOEL con le modifiche apportate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 735, della legge di stabilità per il 2014 che ha stabilito la percentuale dell'8% dal 2012;

6.10 riguardo allo squilibrio della gestione vincolata, tenere doverosamente conto della criticità adottando, oltre a quelle di legge, le più idonee misure necessarie alla ricostituzione della consistenza, onde evitare ripercussioni negative sulla gestione riequilibrata;

6.11 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza, le risorse necessarie per il completo risanamento dell'ente, anche alla luce dell'art. 187, comma 3 bis, del TUOEL, aggiunto dal D.L. n. 174/2012;

6.12 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza il fondo svalutazione crediti, al fine compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili, per preservare l'ente da possibili squilibri, attenendosi a quanto da ultimo disposto dall'art. 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e dall'art. 1, comma 17, del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013. Per quanto attiene all'utilizzo del fondo, lo stesso non va impegnato, confluenndo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato;

6.13 rispettare scrupolosamente i principi contabili di cui all'art. 162 del TUOEL, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4;

6.14 dare immediato corso alla predisposizione dell'inventario dei beni, e curarne, negli anni, l'aggiornamento periodico.

fr